PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951

Art. 12

I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verra' corredata dai competenti uffici dei necessari documenti. Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del contributo, di cui all'art. 2 e del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui all'art. 5, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale vi provvede con le modalita' previste dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del contributo alle finalita' che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 il capo dell'ispettorato provvede all'approvazione del progetto ed al collaudo. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in caso di necessita', e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalita' previste dal n. 2 dell'art. 20 del decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214. (4)

Versione in vigore dal 6 aprile 1955, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951
Estremi	Legge 10 gennaio 1952, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1952

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 24 marzo 1955, n. 161 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, integrato ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente art. 1, e' stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-dalle/art-12/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it